Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 31 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972, n. **331**.

Inclusione parziale dell'abitato di Vieste tra quelli da trasferire e da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1956, n. 723, con il quale il rione Ripe dell'abitato di Vieste fu incluso nella tabella *E*) allegata alla medesima legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);

Considerato che, in prosieguo di tempo, il movimento franoso che ha causato il detto trasferimento non ha subìto ulteriori evoluzioni;

Ritenuto che può utilmente procedersi ad una sistemazione del rione Ripe mediante il trasferimento parziale del rione medesimo, nonchè al consolidamento della parte rimanente;

Visto il parere favorevole espresso all'uopo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1312 del 12 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

1) Il rione Ripe dell'abitato di Vieste, è compreso tra quelli indicati nella tabella *E*) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane), limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente e che fa parte integrante del presente decreto.

2) La rimanente parte del detto rione Ripe è aggiunta alla tabella *D*) di cui alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **332.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 114, 115 e 116, relativi alla « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 114. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, con sede presso la clinica ostetrica.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso di studi è di venti; al primo anno di ogni corso possono essere ammessi cinque specializzandi.

Art. 115. — L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università;

c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;

e) eventuali pubblicazioni.

Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato.

Nessun titolo può esonerare dalla frequenza dei quattro anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo della frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Art. 116. — Il programma degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) Elementi di genetica e di eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica;

2° *Anno*:

1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia ed analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica;
8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
5) Urologia ginecologica;
6) Chirurgia addominale extra genitale.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto la cui sessione è unica ed è espletata nel mese di ottobre.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni sono proposti dal direttore della scuola.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

L'esame finale per il conseguimento del diploma, a completamento degli studi, consiste nella presentazione e nella discussione di un dissertazione scritta con contributo personale.

Su proposta del consiglio della scuola, formulata sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Gli articoli 119, 120, 121, relativi alla « Scuola di specializzazione in urologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 119. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica chirurgica.

Art. 120. — Il corso ha la durata di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso di studi è di dodici, ed al 1° anno di ogni corso possono essere ammessi quattro specializzandi.

Art. 121. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
2) Fisiologia dell'apparato uro-genitale;
3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) Le nefropatie mediche;
5) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) Batteriologia in urologia;
8) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Clinica urologica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) Nefrologia chirurgica;
5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato uro-genitale;
6) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
8) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia:
11) L'anestesia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Patologia e clinica urologica infantile;
3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) Urologia ginecologica.

Gli esami che gli specializzandi dovranno sostenere sono distribuiti come segue:

1° *Anno*:

1) Anatomia e fisiologia dell'apparato uro-genitale;
2) Le nefropatie mediche;
3) Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile: anatomia ed istologia patologica;
2) Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
4) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale: anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
5) Nefrologia chirurgica

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
3) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato uro-genitale;
4) Patologia e clinica urologica infantile;
5) Urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **333.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 88, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di zoologia è intitolato a Federico Raffaele.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1972, n. **334**.

Istituzione in Bamako (Malì) di un consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Bamako (Malì) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Abidjan e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Malì.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° settembre 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **335**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 73: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Storia dell'Europa orientale;
Archeologia medioevale;
Antichità celtiche;
Antichità delle Province romane.

Art. 74: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « Storia della logica ».

Art. 89: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: « Edilizia scolastica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **336**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la « Scuola in tisiologia e malattie polmonari » muta la denominazione in quella di « Scuola in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

L'art. 150, relativo alla « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie polmonari » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 150. — Durata: tre anni.

Numero massimo di iscritti: quindici per ogni anno di corso (totale n. 45 iscritti).

Piano di studi:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
Microbiologia;
Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Broncologia;
Radiologia dell'apparato respiratorio;
Igiene e legislazione sociale;
Profilassi della tubercolosi.

3° *Anno*:

Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.

Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prevista la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **337**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Pia società maestre cooperatrici di don Mazza », con sede in Verona.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Pia società maestre cooperatrici di don Mazza », con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 206;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Benevento presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Vitale dott. Ermanno, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Del Prete dott. Salvatore, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Frattolillo geom. Francesco, rappresentante del genio civile;

Orlando cav. ins. Raffaele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Villani per. agr. Carminantonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ciucci Antonio, Longobardi Antimo, Bruno Antonio, Forgione Amleto, Coletta Rituccio, Siena Francesco e Moscatiello Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Ievolella dott. Gaetano, Alviggi Antonio, Sibilio ingegnere Luciano e Puzio Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Siciliano Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 201

(9427)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 6 foglio n. 378;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Brescia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Papa Fulvio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Ferrara dott. Enzo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mazzoletti geom. Giacomo, rappresentante del genio civile;

Preda dott. Ugo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Milan dott. Gaetano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cominassi Marco, Borgognoni Mario, Morandini Battista, Pedroni Lino, Alberti Adele, Visini Enzo e Bontempi Giulio, rappresentanti dei lavoratori;

Reginella dott. Pietro, Boninsegna Giovanni, Gambardella dott. Antonio e Vinci Pasquale, rappresentanti dei datori di lavoro;

Metraglia rag. Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 200

(9425)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Costituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su rischiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Isernia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Amoroso dott. Errico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Cocozza dott. Gerardo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Penta ing. Ciriaco, rappresentante del genio civile;

Mancini dott. Angiolino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

D'Antona dott. Calogero, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Piermarino Emilio, Di Bello Michele, Appugliese Luigi, Fantozzi Francesco, Di Placido Gino, Onorato Carlo e Loprevite Gaetano, rappresentanti dei lavoratori;

Angelaccio geom. Agostino, Gioielli Angelo, Ciotola Antonio e Galasso Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

D'Amico Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 197

(9420)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1968, registro n. 1, foglio n. 213;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Catanzaro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Giuffrida dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Di Benedetto dott. Corrado, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Leopoldo geom. Martino, rappresentante del genio civile;

Aiello Raffaele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Franco dott. Nazzareno, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Galati Antonio Giulio, Campo Salvatore, Gagliano Angelo, Pesce Serafino, Costa Cesare, De Girolamo perito ind. Domenico e Bressi Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Tranquillo avv. Pasquale, Ponterio Giuseppe, Ripepe Luigi e Arcangeli comm. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stranieri dott. Paolo Rocco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967 n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 208

(9422)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 169;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Brindisi presso l'ufcio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scarciglia dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Magno dott. Donato Luigi, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tota dott. ing. Pasquale, rappresentante del genio civile;

Carella cav. uff. Teodoro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giannuzzi dott. Salvatore, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Piliego Cosimo, Africa Armando, Landella Angelo, D'Aluisio Antonio, Ostuni Cosimo, Martina Antonio e Maniglio Ugo, rappresentanti dei lavoratori;

Miano rag. Giuseppe, Celeste dott. Mario, Rinaldi Rosario e Montagna dott. Teodoro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dargenio dott. Pasquale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 210

(9424)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento della manodopera di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1949, registro n. 9, foglio n. 335;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Bergamo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mainini dott. Carlo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Fortunato dott. Tommaso, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Zanovello geom. Severino, rappresentante del genio civile;

Cassata dott. Angiolo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Marengoni dott. Marco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Betelli Pietro, Della Chiesa Giuseppe, Moroni Ilario, Pagani Zaverio, Ravasi Gianni, Belotti Giovanni e Farina Martino, rappresentanti dei lavoratori;

Dalle Vegre dott. Gian Luigi, Di Mento dott. Vincenzo, Toffanetti Cesare e Ferrante Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scaini per. agr. Imerio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 212

(9426)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

Approvazione delle norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio di teleferiche private destinate al trasporto promiscuo di persone e cose a servizio di aziende agricole montane.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1907, n. 403, sull'impianto di vie funicolari aeree;

Visto il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 829;

Visto il regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio di funivie destinate al trasporto, in servizio privato, delle merci nonchè delle persone addette alle aziende esercenti le funivie stesse, approvato con decreto ministeriale 15 maggio 1929, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 1947:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti Ispettorato generale M.C.T.C.;

Ritenuta la necessità d'integrare le norme di cui al citato regolamento tecnico, per quanto riguarda la sicurezza dell'impianto ed esercizio di teleferiche private destinate al trasporto promiscuo di persone e cose a servizio di aziende agricole montane;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio di teleferiche private destinate al trasporto promiscuo di persone e cose a servizio di aziende agricole montane.

Roma, addì 6 maggio 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio di teleferiche private destinate al trasporto promiscuo di persone e cose a servizio di aziende agricole montane.

Art. 1.

Sfera di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle funivie bifuni a semplice o doppia via di corsa con movimento a va e vieni e con uno o due veicoli permanentemente fissati alla fune di trazione, destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto degli addetti alle aziende stesse, dei prodotti agricoli e delle cose necessarie alle attività delle aziende.

Art. 2.

Progetto e documentazione tecnica

2.1. — Il progetto dovrà essere compilato con l'osservanza delle disposizioni previste dalle presenti norme da un ingegnere, o da un perito industriale, o da un geometra, iscritti ai rispettivi ordini, secondo le competenze stabilite dalle relative leggi professionali.

2.2. — La documentazione tecnica dovrà essere costituita dai seguenti elaborati:

breve relazione tecnica con calcoli di stabilità degli organi principali e verifica della sufficienza della potenza motrice;

planimetria della zona in scala 1:25.000;

profilo longitudinale della linea, terreno e funi nelle diverse condizioni limiti, almeno in scala 1:2000;

sezioni particolareggiate degli attraversamenti di ogni genere;

disegni di assieme quotati delle stazioni, dei sostegni e dei veicoli con particolari costruttivi dei principali elementi e dei meccanismi caratteristici interessanti la sicurezza;

elenco e caratteristiche dei materiali costituenti gli elementi meccanici contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici di sicurezza;

istruzioni per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

Art. 3.

Funi

3.1. — *Generalità.*

3.1.1. — Le funi portanti possono essere di tipo rigido a trefoli o di tipo flessibile a trefoli, quelle dell'anello trattivo e le eventuali funi tenditrici devono essere del tipo flessibile a trefoli.

3.1.2. — Le funi portanti possono essere contrappesate oppure ancorate ad entrambi gli estremi, purché vi sia un sistema di riferimento che permetta, con semplice lettura, la verifica delle condizioni limiti della tensione della fune e la sezione metallica della fune stessa espressa in mmq, risulti non inferiore a 1/4 del peso del veicolo a pieno carico, espresso in chilogrammi.

Gli ancoraggi delle funi portanti devono essere effettuati mediante avvolgimenti su idonei tamburi.

3.1.3. — L'anello trattivo deve essere normalmente contrappesato; è ammesso omettere il sistema di contrappesatura, purchè vi sia possibilità di regolazione della lunghezza dell'anello medesimo. In ogni caso la sezione metallica delle funi, espressa in mmq deve risultare non inferiore a 1/10 del peso del veicolo a pieno carico, espresso in chilogrammi.

3.1.4. — I gradi di sicurezza delle funi in esercizio, riferiti al loro carico somma, devono essere non inferiori a:

3,5 per le funi portanti;

4,5 per le funi dell'anello trattivo;

5 per le funi tenditrici.

3.2. — *Rapporti di avvolgimento.*

3.2.1. — Il rapporto tra il diametro dei tamburi e quello delle funi portanti deve essere non inferiore a 60 per le funi rigide e 40 per le funi flessibili. Il rapporto tra il diametro dei tamburi e quello del più grosso dei fili costituenti le funi portanti deve essere non minore di 600 e di 400 rispettivamente. I tamburi di avvolgimento devono essere rivestiti con doghe di legno o con altra protezione equivalente.

3.2.2. — Le scarpe di appoggio delle funi portanti devono avere diametro non inferiore a 400 volte il diametro della fune e comunque tale da determinare accelerazione centripeta dei veicoli non superiore a 2,5 m/secq.

3.2.3. — I rapporti tra il diametro delle pulegge motrici, di rinvio o deviazione, misurati in corrispondenza dell'asse fune ed i diametri delle funi di trazione o tenditrici e dei fili che le compongono, dovranno essere non minori di 50 e 500 rispettivamente per pulegge rivestite o di 70 e 700 rispettivamente per pulegge non rivestite.

3.2.4. — Il rapporto fra il diametro dei tamburi e il diametro delle funi di trazione o tenditrici deve essere non minore di 15 per il tratto permanentemente avvolto; nel tratto di imbocco valgono i rapporti per le pulegge indicati nel punto 3.2.3.

Art. 4.

Dispositivi comuni alle stazioni

Le stazioni devono essere convenientemente recintate e provviste dei necessari cartelli monitori; i varchi devono essere chiusi quando l'impianto non è presidiato.

Art. 5.

Stazione motrice

5.1. — La velocità massima di esercizio non deve superare, di norma, i 2 m/s.

5.2. — L'argano deve essere provvisto di almeno due freni indipendenti, uno dei quali agente direttamente sulla puleggia motrice.

Un freno deve essere utilizzato come freno a mano moderabile.

Ciascuno di tali freni deve essere in grado di arrestare la marcia dell'impianto nelle più sfavorevoli condizioni di carico.

5.3. — L'argano motore deve essere dotato di un dispositivo per l'arresto automatico dell'anello trattivo alla fine della corsa agente sul freno di servizio e di analogo dispositivo di extracorsa agente sul freno della puleggia motrice.

5.4. — L'azionamento deve, di norma, essere elettrico ed in tal caso deve, tra l'altro, comprendere:

a) un sezionatore;

b) una terna di fusibili con compiti di protezione e limitazione delle correnti di corto circuito;

c) un teleruttore invertitore di linea;

d) relè termici (salvamotore) ed elettromagnetici ad azione istantanea su almeno due fasi;

e) indicatori di fase ed un amperometro;

5.5. - L'azionamento con motore termico può essere ammesso a condizione che sia adottato un dispositivo determinante l'arresto automatico dell'impianto in caso di eccesso di tensione nell'anello trattivo.

Art. 6.

Veicoli

6.1. — I veicoli devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire il trasporto dei viaggiatori e delle cose senza pericolo. Il numero massimo di persone ammesso su ciascun veicolo non deve essere in alcun caso maggiore di 4 (quattro).

6.2. — I veicoli devono essere dotati di un freno di sicurezza agente sulla fune portante. Detto freno deve intervenire sia per eccesso di velocità del carrello sia per manovra manuale da parte di uno dei viaggiatori.

6.3. — Il sistema di collegamento dei veicoli alla fune dell'anello trattivo deve essere del tipo ad attrito ottenuto mediante avvolgimento su tamburo.

6.4. — Le ruote dei carrelli devono essere almeno 4, montate a bilancere, con gole rivestite di materiale cedevole.

Art. 7.

Impianto di comunicazione

Le persone che accedono alla stazione di rinvio devono poter disporre di un collegamento telefonico o radiotelefonico con la stazione motrice. Analogo collegamento deve essere assicurato tra veicoli e stazione motrice quando si effettua il trasporto persone.

Art. 8.

Costruzione

8.1. La costruzione dell'impianto deve essere vigilata da un ingegnere, un perito industriale o un geometra, secondo le rispettive competenze professionali, per accertare la realizzazione dell'opera in conformità al progetto ed a quanto altro, disposto dalle presenti norme.

8.2. — Non è ammesso l'impiego di materiali usati per quelle parti contro la cui rottura non esistono, sull'impianto, efficaci accorgimenti tecnici di sicurezza.

Art. 9.

Collaudo

9.1. L'impianto deve essere collaudato, prima dell'apertura all'esercizio da un ingegnere appartenente o alla Direzione generale M.C.T.C. o all'ENPI oppure da un libero professionista, iscritti in apposito elenco compilato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale M.C.T.C.

9.2. — Il collaudatore deve accertare che l'impianto risponda al progetto e che siano osservate le norme di sicurezza contenute nel presente regolamento.

9.3. — A seguito delle prove effettuate il collaudatore rilascia un certificato per l'ente competente ad autorizzare l'esercizio.

Art. 10.

Esercizio e personale

10.1. — L'esercizio deve essere svolto sotto la responsabilità di una persona riconosciuta tecnicamente idonea.

L'idoneità è accertata dal collaudatore in caso di impianti nuovi; in occasione della sostituzione del tecnico responsabile, l'esame dovrà essere effettuato da uno degli ingegneri di cui al punto 9.1.

10.2. — Durante i trasporti di persone sole o con merci la portata di ciascun veicolo dell'impianto non deve essere superiore al 50% del carico massimo ammesso per il trasporto di sole merci.

10.3. — I veicoli e le stazioni devono essere provvisti di targhe con indicazione del numero di persone ammesso su ciascun veicolo e del peso massimo di merci trasportabili.

Art. 11.

Revisioni

L'ente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio deve disporre visite tecniche all'impianto al fine di accertarne lo stato di conservazione nei riguardi della sicurezza; tali visite devono avere periodicità non superiore a 5 anni.

L'incarico di effettuare la visita deve essere affidato ad uno degli ingegneri di cui al precedente punto 9.1.

Art. 12.

Tipizzazione

I dispositivi degli impianti, di cui al precedente art. 1, sono soggetti a preventivo riconoscimento dell'ammissibilità del tipo, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Nell'ambito di applicazione del presente decreto, possono essere accordati finanziamenti pubblici solo se gli impianti siano costruiti con dispositivi riocnosciuti ammissibili ai sensi del precedente comma.

(9438)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto, 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870 che ne hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1969 riguardante la nomina per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971, del consiglio generale dell'ente;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1970, con il quale, il consiglio di cui trattasi, veniva integrato con i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e del Ministero delle partecipazioni statali;

Considerato che il comune di Bologna non ha ancora provveduto ad effettuare la designazione dei propri rappresentanti in tale consiglio;

Ritenuta tuttavia la necessità di provvedere al rinnovo del consiglio stesso, scaduto il 31 dicembre 1971, confermando i rappresentanti del comune di Bologna nominati col citato decreto ministeriale 18 giugno 1969, con riserva di provvedere alla loro sostituzione non appena saranno pervenute le suindicate designazioni;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto, oltre che dal presidente dai seguenti membri:

Gaetani dott. Millo, in rappresentanza del Ministerò dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Miozzi dott. Beniamino, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Stupazzoni dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pesce dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Monti cav. uff. Ciro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'alimentazione;

Cavalcanti dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Lazzaro dott. Tommaso, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Bonazzi Enrico, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Malaguti geom. Silvano, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Candidi Tommasi cav. uff. Alfonso, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Zecchi comm. geom. Ottorino, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Contini comm. Renzo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna;

Lorenzini dott. Giampaolo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna;

Majani comm. rag. Francesco, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;

Brini dott. Rino, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;

Giudi comm. Giorgio, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;

Marabini dott. Mauro, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;

Pizzi Edilio, in rappresentanza dell'Artigianato provinciale bolognese;

Negretti Giancarlo, in rappresentanza dell'Artigianato provinciale bolognese;

Landi cav. Domenico, in rappresentanza dell'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna;

Ranuzzi de Bianchi conte Giancarlo, in rappresentanza dell'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna;

Mariani dott. Mario, in rappresentanza dei lavoratori;

Magli cav. del lav. Bruno, in rappresentanza degli espositori;

Bentini geom. Enzo, in rappresentanza del comune di Bologna;

Lambertini Giuseppe, in rappresentanza del comune di Bologna;

Zani avv. Elio, in rappresentanza del comune di Bologna.

Il consiglio generale resta in carica per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(9439)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Masoni Precompressi S.p.a. Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Masoni Precompressi S.p.a. Modena ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Masoni Precompressi S.p.a. Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9542)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 3 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 23 dicembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 13 marzo 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9535)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Len-Plastic di Tei Rivo e Rivetto - Cecina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Len-Plastic di Tei Rivo e Rivetto Cecina (Livorno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Len-Plastic di Tei Rivo e Rivetto Cecina (Livorno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9541)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione di caldaie per impianti di riscaldamento domestico operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della produzione di caldaie per impianti di riscaldamento domestico operanti in provincia di Padova, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione di caldaie per impianti di riscaldamento domestico operanti in provincia di Padova, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9536)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Valsarno Industria confezioni S.p.a. di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Valsarno Industria confezioni S.p.a di Nocera Inferiore (Salerno) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristruturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Valsarno Industria confezioni S.p.a. di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9539)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti attività ittico conserviera in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti attività ittico conserviera in provincia di Gorizia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti attività ittico conserviera in provincia di Gorizia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9538)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle ditte Lanificio Bozzalla e Lesna di Coggiola, Pettinatura e filatura di Candelo, Adolfo Trabaldo e figli di Pray Biellese, Lanificio Ermenegildo Zegna di Trivero e Lanificio Giovanni Tonella e figli di Pray Biellese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio Bozzalla e Lesna di Coggiola, Pettinatura e filatura di Candelo, Adolfo Trabaldo e figli S.a.s. di Pray Biellese, Lanificio Giovanni Tonella e figli di Pray Biellese e Lanificio Ermenegildo Zegna di Trivero, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle società stesse;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle ditte Lanificio Bozzalla e Lesna di Coggiola, Pettinatura e filatura di Candelo, Adolfo Trabaldo e figli S.a.s di Pray Biellese, Lanificio Giovanni Tonella e figli di Pray Biellese e Lanificio Ermenegildo Zegna di Trivero, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9540)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione

All'elenco per provincia al 31 dicembre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62, del 6 marzo 1972, sono apportate per il periodo 1° aprile-30 giugno 1972, le seguenti variazioni:

ANCONA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *C.I.T.*, Roma

Nuovo direttore tecnico della filiale di Ancona, corso Garibaldi n. 117: Morbidelli Vincenzo.

BOLZANO

VOLTURA LICENZA

Ufficio viaggi e turismo *S.A.D. Società automobilistica Dolomiti S.p.a.*, in Bolzano.

Nuovo titolare: Baggio Francesco.

CAGLIARI

MUTAMENTO CATEGORIA E MODIFICA DENOMINAZIONE

Ufficio turistico *Viaggi Plaisant*, Iglesias.

Mutata categoria in *C*

Modificata denominazione in *Ufficio navigazione Plaisant*.

CALTANISSETTA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Kaltour S.r.l., Caltanissetta, corso Umberto n. 118.

Titolare: Lo Celso Alfonso.

Direttore tecnico: Tantillo Antonio.

CESSAZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Sicilea*, filiale in Caltanissetta.

CASERTA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

V.I.P travel office Viaggi internazionali Pinetamare, Castelvolturno, villaggio Coppola.

Titolare: Natz Hans Heiz.

Direttore tecnico: Natz Hans Heiz.

CATANIA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Trimondo S.r.l., Catania, via Umberto n. 134.

Titolare: Bevacqua Mario.

Direttore tecnico: Mirabella Angelo.

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Jonia, Giarre, corso Italia n. 212.

Titolare: Patanè Salvatore.

Direttore tecnico: Patanè Salvatore.

Ritter, Catania, viale XX Settembre n. 45-*C*.

Titolare: Ritter Goffredo.

Direttore tecnico: Ritter Goffredo.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Excelsior*, Catania.

Nuovo direttore tecnico sede: Amico Rosario.

Nuovo direttore tecnico filiale: Carnazza Gabriello.

IMPERIA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Parmena viaggi, Ospedaletti, corso Regina Margherita n. 10.

Titolare: Cassai Carla.

Direttore tecnico: Guglielmi Luigi.

MILANO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo: *Wagon Lits/Cook*, Roma.

Nuovo direttore tecnico della filiale di Milano, via Larga n. 31: Lentini Francesco.

PESARO

CESSAZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Adriatiche agenzie autoturistiche Schillaci*, filiale di Gabicce Mare.

REGGIO CALABRIA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Rafeltravel*, Reggio Calabria.

Nuovo direttore tecnico: Simonetta Francesco.

ROMA

UFFICIO DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Libyan Arab Airlines, Roma, via Barberini n. 34

Titolare: Megauer Mohamed M.

Direttore tecnico: Megauer Mohamed M.

VOLTURA LICENZA

Ufficio viaggi e turismo *France tourisme service*, Roma.

Nuovo titolare: Basile Bruno.

SOSTITUZIONE DIRETTORI TECNICI

Ufficio viaggi e turismo *Diplomat tours, S.r.l.*

Nuovo direttore tecnico: Sartori Fernando.

Ufficio viaggi e turismo *American express Company*, Roma.

Nuovo direttore tecnico: Rodocomachi Tullio.

TRAPANI

MUTAMENTO CATEGORIA

Ufficio di navigazione *Sudovest*, Trapani.

Mutata categoria in *A* limitata al territorio nazionale.

TREVISO

VOLTURA LICENZA

Ufficio viaggi e turismo *Cusinato S.r.l.*, Treviso.

Nuovo titolare: Cusinato Giovanni.

UDINE

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Sun express*, Lignano Sabbiadoro, istituita filiale in Udine, via Savorgnana n. 18.

VENEZIA

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *Pegasus viaggi*, Lido di Jesolo.

Mutamento apertura da stagionale ad annuale.

VITERBO

UFFICIO DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Straton, Tarquinia, via Garibaldi n. 5.

Titolare: Tory Ness.

Direttore tecnico: Tory Ness.

(9474)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia ad acquistare un terreno sito in Pordenone

Con decreto ministeriale n. 300.9/546 del 6 luglio 1972, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il prezzo di L. 150.000 (centocinquantamila) un terreno sito in Pordenone di una superficie di mq. 1500, staccati dai complessivi 3550 di cui al mappale 997, ex 997/*a*, foglio n. 20 del catasto terreni del comune di Pordenone, tipo di frazionamento n. 3/71 estratto mod. 8 n. 2524 del 3 aprile 1971, ed ha un fronte di m. 49,50 sulla via Rivierasca.

Su detto terreno sorge la locale Casa della madre e del bambino.

(9501)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1972 al 30 giugno 1972 all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei regolamenti (CEE) n. 422/72, n. 465/72, n. 506/72, n. 553/72, n. 662/72, n. 698/72, n. 731/72, n. 758/72, n. 822/72, n. 886/72, n. 939/72, n. 971/72, n. 1043/72, n. 1084/72, n. 1122/72, n. 1152/72, n. 1210/72, n. 1261/72 e n. 1315/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subìto un processo di raffinazione)	zero	zero (b)	zero (c)	zero	zero (d)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(b) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2697/71.
(c) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2495/71.
(d) Per l'olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).

(9204)

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d) e) ed f), del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 16 giugno 1971 al 31 luglio 1971.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16-6-1971 al 30-6-1971	Dal 1-7-1971 al 15-7-1971	Dal 16-7-1971 al 31-7-1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:			
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (a):			
		I. superiore al 6% e inferiore o uguale al 21%:			
	05	a. crema di latte	15.569	14.106	14.106
	09	b. altri	15.569	14.106	14.106
	10	II. superiore al 21% e inferiore o uguale al 45%	32.931	29.838	29.838
	12	III. superiore al 45%	50.894	46.113	46.113

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16-6-1971 al 30-6-1971	Dal 1-7-1971 al 15-7-1971	Dal 16-7-1971 al 31-7-1971
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):			
		A. senza aggiunta di zuccheri:			
	01	I. siero di latte	2 188	2 188	2 188
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	11.875	11.875	11.875
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	38.313	37.688	37.688
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	39.563	38.938	38.938
	18	4. superiore al 29 %	67.063	66.438	66.438
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	8.125	8.125	8.125
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	34.563	33.938	33.938
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	35.813	35.188	35.188
	36	4. superiore al 29 %	63.313	62.688	62.688
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale all'11 %:			
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11.075	11.075	11.075
	42	2. altri	14.950	14.950	14.950
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	32.931	29.838	29.838
	50	2. superiore al 45 %	50.894	46.113	46.113
		B. con aggiunta di zuccheri:			
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):			
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	81 per kg (*f*)	81 per kg (*f*)	81 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	346 per kg (*f*)	339 per kg (*f*)	339 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	633 per kg (*f*)	627 per kg (*f*)	627 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	81 per kg (*g*)	81 per kg (*g*)	81 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	346 per kg (*g*)	339 per kg (*g*)	339 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	633 per kg (*g*)	627 per kg (*g*)	627 per kg (*g*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16-6-1971 al 30-6-1971	Dal 1-7-1971 al 15-7-1971	Dal 16-7-1971 al 31-7-1971
04.02 (*segue*)		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	19.269	19.269	19.269
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):			
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	329 per kg (*g*)	298 per kg (*g*)	298 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	509 per kg (*g*)	461 per kg (*g*)	461 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):			
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	59.875	54.250	54.250
	08	B. altro	73.050	66.188	66 188
04.04		Formaggi e latticini (*a*):			
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):			
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:			
		1. uguale o superiore a 127,90 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:			
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:			
	107	aa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406
	111	bb. altri	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:			
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:			
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 147,90 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:			
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:			
	121	alfa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406
	124	beta. altri	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale a superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:			
	127	aa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406
	131	bb. altri	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)
	134	II. altri	42.406	42.406	42.406
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	30.938 (*p*)	30.938 (*p*)	27.813 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	141	I. Gorgonzola	25.888	25.888	25.888
	144	II. altri	25.888	25.888	25.888

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16-6-1971 al 30-6-1971	Dal 1-7-1971 al 15-7-1971	Dal 16-7-1971 al 31-7-1971
04.04 (*segue*)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):			
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	157	1. inferiore o uguale al 48 %	36.769	36.488	36.488
	161	2. superiore al 48 %	41.263	39.913	39.913
	164	b. superiore al 36 %	91.263	89.913	89.913
		E. altri:			
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
		a. inferiore o uguale al 47 %:			
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	30.938	30.938	27.813
	167	2. Pecorino .	30.938	30.938	27.813
	169	3. altri .	30.938	30.938	27.813
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:			
	171	1. Cheddar, Chester . .	45.181	45.181	42.231
		2. Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*o*):			
	174	aa. inferiore o uguale al 48 %	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)
	177	bb. superiore al 48 % . .	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)
	178	3. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*o*) . .	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)
		4. altri:			
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.406	34.406	34.406
	182	bb. non nominati .	34.406	34.406	34.406
		c. superiore al 72 %:			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:			
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	25.806	25.806	25.806
	185	bb. altri .	25.806	25.806	25.806
	187	2. altri .	84.406	84.406	84.406
		II. non nominati:			
		a. grattugiati o in polvere:			
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . .	30.938	30.938	27.813
	190	2. Pecorino . . .	30.938	30.938	27.813
	191	3. altri	30.938	30.938	27.813

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16-6-1971 al 30-6-1971	Dal 1-7-1971 al 15-7-1971	Dal 16-7-1971 al 31-7-1971
04.04 (segue)		b. altri:			
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.406	84.406	84.406
	197	2. non nominati	84.406	84.406	84.406
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	9.300	9.300	9.300
	03	II. altri	9.300	9.300	9.300
17,05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	01	I. lattosio	9.300	9.300	9.300
	04	II. sciroppo di lattosio	9.300	9.300	9.300

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri acrobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C. — Lire 4.743,75 (quattromilasettecentoquarantatre e 75/100) per il periodo 16-30 giugno 1971;
— Lire 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta) per il periodo 1°-31 luglio 1971.

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 4.743,75 (quattromilasettecentoquarantatre e 75/100) per il periodo 16-30 giugno 1971;
— Lire 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta) per il periodo 1°-31 luglio 1971.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania, Svizzera e Ungheria.

(*t*) Il prelievo è limitato a 65,90 u.c. (pari a lire 41.187,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania, Svizzera e Ungheria.

(9015)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Benevento

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Benevento.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1972
Registro n. 27, *foglio n.* 262

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte di appello di Napoli

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Benevento, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 31 luglio 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9454)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la nota n. 950/MOR in data 13 maggio 1972, con la quale il presidente della corte d'appello di Milano, nell'informare che il dott. Giovanni Battista Bonelli componente supplente di quella commissione, non può più attendere a tale incarico, perchè gli è stata affidata una delicata istruttoria, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Francesco Farina, sostituto procuratore generale presso quella corte d'appello.

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Farina, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Milano è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Giovanni Battista Bonelli.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1972
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 168

(9507)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1971, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 372;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1971, registro n. 44 Difesa, foglio n. 106;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Minerva Francesco	punti	439
2. De Felice Francesco	»	432,5
3. Mascia Michele	»	430
4. Copello Angelo Claudio	»	426
5. Di Piazza Giuseppe	»	424
6. Milanese Antonio	»	420,5
7. Sapora Arnaldo	»	413
8. D'Amelio Raffaele	»	407
9. Santelli Fabrizio	»	397
10. Fierro Giuseppe	»	386,5
11. Rossini Domenico	»	373
12. Bolognesi Enzo	»	372
13. Moscatelli Sergio	»	358
14. Argentiero Martino	»	346

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1972
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 133

(9525)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2067 in data 10 maggio 1972 di costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 nei comuni della provincia;

Vista la nota telegrafica n. 300.VIII.II.72.C/1572 in data 13 luglio 1972 del Ministero della sanità con la quale in sostituzione del dott. Lamberto Politi, viene designato a far parte della predetta commissione in qualità di presidente il dott. Giovanni Loreto, direttore generale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211 e la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa, il dottor Giovanni Loreto, direttore generale del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 nei comuni della provincia indetto con decreto n. 4577 del 6 maggio 1971, in sostituzione del dott. Lamberto Politi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Salerno, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 15 luglio 1972

Il medico provinciale: GALLO

(9526)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10911/1.20, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventuno posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Caserta al 30 novembre 1970;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine della graduatoria delle candidate, fino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare n. 1 in data 29 marzo 1972 della regione Campania;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alla premessa per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Natale Antonia: Curti;
2) Ghilardi Luisa: Castel Volturno;
3) Iodice Giuseppa: S. Tammaro;
4) Liguori Maria: Sessa Aurunca-Centro;
5) Mastroianni Giuseppina: Recale;
6) Morgillo Anna: S. Felice a Cancello;
7) Mormile Maria Rosaria: Dragoni;
8) Cinquegrana Giuseppa: Orta di Atella;
9) Razza Luisa: S. Arpino;
10) Crisci Teresa: Arienzo;
11) Coppola Antonia: Caiazzo;
12) Liotti Geradina: Ailano;
13) Preziosi Natalina: S. Pietro Infine;
14) Sferragatta Bruna: Caianello;
15) Salvato Leontina: Carinola-Casale;
16) Matarazzo Anna: Pontelatone;
17) Persico Costanza: Riardo;
18) Russo Carmela: Prata Sannita;
19) Buononato Laura: Tora e Piccilli;
20) Micco Rachele: Gallo;
21) Bizzarro Maria: Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 21 giugno 1972

Il medico provinciale: CAIOLA

(9626)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 1° luglio 1972, n. 5.

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 70 dello statuto è istituito il servizio di tesoreria della Regione.

Art. 2.

Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, con la osservanza del procedimento previsto dall'art. 92 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1938, n. 141, esercente l'attività nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un patrimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.

Art. 3.

La Giunta regionale per l'affidamento del servizio predispone apposito capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone la convenzione. Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 4.

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 1° luglio 1972.

TRISORIO-LIUZZI

(9286)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.